

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 24360/2019 – PRES. MASSERA – REL. BARGELLI

Conto corrente bancario – decesso del titolare – prosecuzione del rapporto in capo agli eredi – fattispecie (cod. civ., artt. 490, 1722, 1833, 1853, 1856, 1857; d.lgs. n. 385/1993, artt. 119, 120 bis).

Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi.(MDC)

FATTO

Il ricorrente, erede legittimo della sig.ra G.V., titolare di un conto presso la resistente, otteneva dall'intermediario, a seguito del decesso, documentazione attestante una giacenza al 22.9.17 di € 2.208,70. Il 3 novembre 2018 il cliente si recava presso l'agenzia, dove gli veniva comunicato che sul conto non vi era più alcuna disponibilità perché erano continuati a decorrere i pagamenti mensili di un finanziamento domiciliato sul conto. Invitato dalla referente ad attivare la polizza a copertura del finanziamento, il ricorrente obiettava che ciò non fosse possibile in quanto parte della documentazione necessaria era coperta dal segreto delle indagini preliminari e, comunque, l'esistenza di una polizza non avrebbe legittimato l'operato dell'intermediario. Il cliente, sulla base della tesi secondo la quale il rapporto di conto corrente seguirebbe la disciplina del mandato, ne sostiene l'estinzione al momento del decesso del titolare e chiede il riconoscimento del diritto a ottenere la somma di euro 2.208,87, oltre agli interessi, risultante dal saldo in data 29.9.17. Chiede altresì il rimborso delle spese per il ricorso e delle spese legali, quantificate in euro 200,00.

L'intermediario eccepisce che, dopo il decesso della titolare del conto corrente (avvenuto in data 9 luglio 2017), al ricorrente sono stati forniti tutti i chiarimenti sullo stato del rapporto del *de cuius*. In particolare, avviata la pratica successoria in data 10 agosto 2017, precisa di avere inviato agli eredi il 29 agosto la lettera di consistenza che li informava della presenza di un saldo negativo di € 7,77 sul conto e di un prestito personale con un debito residuo di € 3.987,67, entrambi intestati al *de cuius*, nonché di una polizza che, se attivata, avrebbe portato al rimborso del debito residuo del finanziamento alla data del decesso. L'intermediario rileva ulteriormente che, ad un anno di distanza, il ricorrente si era presentato in agenzia consegnando la dichiarazione di successione (del 18 settembre 2018, allegata al ricorso) e dichiarando di non aver ancora avviato la pratica di sinistro per ottenere il rimborso del debito residuo da parte della compagnia assicurativa. Dichiarò di avere risposto al reclamo del cliente, datato 5 novembre 2018, in data 22 novembre 2018. L'intermediario contesta di dover restituire agli eredi alcuna somma, in quanto il saldo del conto corrente intestato al *de cuius* aveva un valore negativo alla data del decesso e il saldo alla data del 22 febbraio 2019 era pari a € 50,07. Per giunta, il ricorrente era stato informato dell'esistenza del saldo negativo sul conto corrente, nonché di un finanziamento, che presentava un debito residuo di € 3.987,67. La banca argomenta ulteriormente di avere agito nell'interesse degli eredi in quanto, autorizzando caso per caso i movimenti

che si sono presentati sul conto, ha consentito di rimborsare parte del finanziamento e di evitare che venissero pubblicate segnalazioni disdicevoli nei sistemi informativi pubblici (quali la Centrale dei Rischi e Crif). Infine, precisa di avere più volte rammentato al ricorrente - sempre nell'interesse degli eredi - la possibilità di usufruire della copertura assicurativa in essere, attivando il sinistro e richiedendo il rimborso del debito residuo del finanziamento.

Il ricorrente replica che, in data 11.7.2017, due giorni dopo il decesso, sul conto erano stati accreditati € 2.758,76 quali emolumenti da parte del datore di lavoro della defunta: somme che, seppur non esistenti al momento del decesso, avrebbero dovuto essere imputati alla *de cuius* e, di conseguenza, agli eredi. Non ravvede ragioni per cui tali somme - per il semplice motivo di non essere indicate nella dichiarazione di consistenza - non debbano essere ripetibili.

Il ricorrente conferma di essere stato informato - seppur in maniera alquanto generica della esistenza di 74 finanziamenti in capo alla defunta, cosicché egli aveva provveduto ad accettare l'eredità con il beneficio di inventario. Ritiene priva di pregio l'eccezione, sollevata dalla banca, di aver agito al fine di evitare segnalazioni disdicevoli proprio perché, in virtù del beneficio d'inventario, gli eredi non avrebbero potuto patire alcuna segnalazione. Ritiene altrettanto inconferenti le osservazioni di controparte sulla esistenza di una polizza assicurativa a copertura del finanziamento. Infatti, avendo le modalità del decesso richiesto l'apertura di un procedimento penale a carico di ignoti da parte della Procura della Repubblica, che, solo recentemente, si è concluso con la richiesta di archiviazione, la documentazione necessaria alla gestione del sinistro è stata sotto segreto istruttorio fino al mese di dicembre 2018 e, ad oggi, la compagnia assicurativa non ha potuto ancora manifestare la propria posizione sulla liquidazione del premio richiesto. L'intermediario controreplica che lo scopo dell'accettazione beneficiata non sia quello di non rispondere dei debiti del *de cuius*, ma di risponderne, anche se nei limiti di quanto percepito. Con riferimento al prestito personale del *de cuius*, risulta quindi corretto che gli eredi ne rispondano con l'attivo del conto del *de cuius*, trattandosi appunto di beni caduti in successione.

Ribadisce, inoltre, che gli eredi erano stati formalmente informati con la lettera di consistenza della sussistenza del debito per il finanziamento, il cui debito residuo ammontava a € 3.982,67.

Il presente ricorso è stato preso in esame dal Collegio di Roma nella riunione del 30 luglio 2019.

Tuttavia, al fine di determinare la spettanza della pretesa vantata dal ricorrente e la legittimità degli addebiti effettuati a valere sul conto corrente della *de cuius* a seguito del decesso, il Collegio di Roma ha reputato necessario sottoporre a questo Collegio di Coordinamento la questione pregiudiziale se l'apertura della successione comporti l'estinzione del conto corrente bancario, oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale. Infatti, data la rilevanza della materia e rilevata l'esistenza di orientamenti non concordanti dei Collegi ABF in ordine alle questioni poste dal ricorso, il Collegio di Roma ha sospeso la procedura ed emesso un'ordinanza di rimessione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

Questo Collegio di Coordinamento è chiamato ad affrontare la questione se l'apertura della successione comporti l'estinzione del conto corrente bancario, oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale.

Si tratta di una questione controversa, che vede il contrapporsi di due diversi orientamenti in seno all'ABF, richiamati ed esaminati approfonditamente nell'ordinanza di rimessione a questo Collegio di Coordinamento.

Anche nella dottrina si riscontra, in materia, un analogo contrasto di opinioni.

Il primo orientamento propende per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario prosegua anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano accettato l'eredità, sic et simpliciter o con beneficio di inventario). A questi sarebbe attribuito il diritto potestivo di recesso, in virtù dell'applicazione dell'art. 1833 c.c., in materia di conto corrente ordinario, ancorché non richiamato nell'art. 1857 c.c. Questa tesi non ravvede nel conto corrente bancario l'*intuitus personae* normalmente sotteso alla scelta del mandatario e ne valorizza, piuttosto, la similitudine con il conto corrente ordinario, fondata, fra l'altro, sull'assoggettamento a una disciplina comune in caso di fallimento di una delle parti (art. 78 l. fall.). Essa, inoltre, fa leva su un argomento radicato nel diritto privato generale: poiché – si sostiene - la trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti contrattuali rappresenta una regola immanente al sistema, l'erede succede in tutte le posizioni contrattuali pendenti facenti capo al *de cuius*, salvo quelle di carattere strettamente personale (per esempio, lavoro subordinato, opera professionale, mandato), che, invece, si estinguono con la sua morte. In mancanza dell'esercizio del diritto di recesso, dunque, sul conto corrente continuerebbero a insistere rapporti attivi e passivi, nonostante l'avvenuta apertura della successione. Accogliendo questa prospettiva, si dovrebbe ritenere che la morte della correntista – *rectius*, la notizia certa avutane dalla banca - non abbia determinato l'estinzione automatica del rapporto dedotto in lite, ma la sua prosecuzione in capo al ricorrente (suo erede) e che siano legittimi gli addebiti per l'invio degli estratti conto, delle comunicazioni e dei canoni per la tenuta del conto corrente, nonché per le rate del mutuo.

La tesi appena esposta è seguita dal Collegio di Roma, decisione n. 7619 del 6 aprile 2018, ove, postasi la questione di stabilire a quale data il conto corrente dedotto in lite avrebbe dovuto considerarsi chiuso, si perviene alla conclusione che: "...la morte del correntista non determina l'estinzione automatica del rapporto di conto corrente bancario, bensì la sua prosecuzione con subentro nel rapporto dei suoi eredi, e salva ovviamente la facoltà di entrambe le parti di recedere successivamente dal rapporto contrattuale così proseguito". Il Collegio di Roma puntualizza ulteriormente che "non pare che nel rapporto di conto corrente bancario come tale...possa ravvisarsi quell'*intuitus personae* normalmente sotteso alla scelta del mandatario e che allora, secondo l'art. 1722 c.c., giustifica la normale estinzione del contratto di mandato in caso di morte del mandante". Il secondo orientamento, qualificato il contratto di conto corrente bancario come un contratto innominato misto - costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato –, sostiene l'applicabilità dell'art. 1722, 1° c. n. 4) c.c., che prevede l'estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante. Questa interpretazione si fonda, per un verso, sul rinvio che l'art. 1856 c.c. fa alle regole in tema di mandato, a proposito della responsabilità della banca per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente; per un altro verso, sul mancato riferimento dell'art. 1857 c.c., in materia di conto corrente bancario, all'art. 1833 c.c.,

dettato in tema di conto corrente ordinario. L'adozione di questa tesi comporterebbe che agli eredi venga trasferito il saldo del conto corrente, nonché la titolarità dei debiti, nella consistenza che essi avevano alla data dell'apertura della successione (9 luglio 2017, quando, dall'estratto conto prodotto dall'intermediario risulta un saldo di -7,77), ovvero del successivo momento in cui l'intermediario è venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista (10 agosto 2017). Tutti gli addebiti successivi sarebbero illegittimi. Nel caso di specie, avendo il ricorrente accettato l'eredità con beneficio d'inventario, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo nei limiti di quanto ricevuto con l'eredità.

La tesi appena esposta è seguita dal Collegio di Milano, il quale, in una serie di decisioni (n. 14866 del 18/06/2019, n. 9469 del 04/04/2019, n. 1931 del 31/3/2014), ha avuto occasione di affermare che, a partire dalla data di decesso del correntista (ovvero da quella in cui il decesso sia con certezza conosciuto dalla banca), l'intermediario debba astenersi dal compiere sul conto intestato al defunto qualsiasi ulteriore operazione, in quanto il rapporto di conto corrente bancario – riconducibile al mandato – sarebbe da ritenersi automaticamente estinto con la morte del cliente, in ossequio all'art. 1722, comma 1° n. 4), c.c. Anche la Corte di Cassazione (sentenze n. 5264/2000 e n. 12921/1992) ha affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del correntista, in virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca. L'ordinanza di rimessione sintetizza in questo modo il sopra esposto contrasto interpretativo: "l'adesione al primo indirizzo interpretativo comporta che, in caso di morte del soggetto intestatario del conto corrente, le posizioni debitorie dello stesso si trasferiscano *ipso iure* agli eredi dell'originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto corrente, a seguito dell'evento morte, debbano ritenersi legittime. Contrariamente, ai sensi del secondo indirizzo menzionato, la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta l'immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul conto a seguito della morte del *de cuius* debbono ritenersi illegittimi. Orbene, l'adesione al primo piuttosto che al secondo orientamento illustrato comporta delle conseguenze sostanziali di non scarsa rilevanza".

Esaminate le considerazioni svolte nell'Ordinanza di rimessione, il Collegio passa a una valutazione analitica delle due contrapposte prospettazioni, al fine di maturare il proprio convincimento.

Innanzitutto, la tesi che, sull'assunto del carattere fiduciario del rapporto contrattuale, considera fatto estintivo del rapporto di conto corrente la morte del correntista non avrebbe applicazione – occorre precisare - quando i rapporti tenuti in conto corrente concernono l'esercizio di un'impresa (art. 1722, 1° c. n. 4), seconda proposizione). In tutte le altre situazioni, l'applicazione al conto corrente bancario della citata disposizione implicherebbe l'esigenza di spostare in avanti il *dies a quo* dell'estinzione, facendolo coincidere con il momento in cui la banca è venuta a conoscenza dell'evento morte. D'altra parte, non potendo essere posto a carico della banca l'onere di monitorare le vicende personali dei correntisti, non potrebbe essere considerata sufficiente una conoscenza puramente fattuale, ma dovrebbe reputarsi necessaria, per ragioni di certezza, la consegna (o l'invio con lettera A/R) del certificato di decesso da parte degli eredi ovvero una formale comunicazione da parte di istituti previdenziali. Coerentemente con questa prospettiva, non è stato reputato sufficiente a integrare il requisito della conoscenza l'invio di un fax, in quanto inidoneo a offrire la prova dell'effettiva ricezione da parte dei soggetti indicati in indirizzo (Tribunale di Roma, sez. III, 17 luglio 2017, n.14464)

Vi è, dunque, uno scarto logico fra l'identificazione dell'estinzione con il fatto morte e la nascita dell'obbligo restitutorio nel momento della conoscenza di tale evento da parte della banca. Ciò si riflette, nel caso di specie, nel contenuto della domanda, che, pur fondandosi sulla tesi di cui si discute, ha a oggetto la somma di denaro pari al saldo finale al 30 settembre 2017, non coincidente né con la morte (9 luglio 2017), né con l'avvio, presso la banca, della pratica successoria (10 agosto 2017).

Inoltre, l'automatica estinzione del rapporto di conto corrente (dal momento della morte o della conoscenza della morte) determinerebbe la cessazione dei pagamenti che il defunto aveva dato mandato di eseguire, anche qualora questi siano nell'interesse degli eredi. Per esempio, nel caso delle rate del mutuo, ciò potrebbe determinare l'accumularsi di interessi di mora, che finirebbero per gravare sul patrimonio ereditario, laddove il regolare adempimento, essendo funzionale alla stabile acquisizione di un bene nel patrimonio ereditario, si sostanzierebbe in un criterio di buona amministrazione e in un vantaggio per l'asse ereditario. Pertanto, anche qualora si aderisse alla tesi dell'automaticità dell'estinzione, a seconda delle circostanze del caso concreto, potrebbero considerarsi comunque non ripetibili i pagamenti fatti allo scopo di evitare un pregiudizio alle ragioni stesse del patrimonio del *de cuius*, allorché sussistano gli estremi della *negotiorum gestio*.

Infine, qualora l'erede muoia senza eredi e la banca non abbia conoscenza del decesso, pur se si seguisse la tesi appena analizzata, il conto corrente non sarebbe da considerare estinto, ma entrerebbe in una sorta di quiescenza. In caso, poi, di conto corrente bancario cointestato, la morte di un solo intestatario non potrebbe comportare, di per sé sola, lo scioglimento del rapporto, che proseguirebbe con il correntista superstite, senza possibilità di subentro per gli eredi di quello premorto.

La tesi favorevole all'automatica successione degli eredi nel conto corrente bancario poggia sulla regola, inespressa ma saldamente argomentata, della generale trasmissibilità dei rapporti contrattuali in via successoria, salve motivate deroghe, non riconducibili a una *ratio* unitaria. A questo Collegio, d'altra parte, non sembrano sussistere, per il conto corrente bancario, le ragioni di deroga a tale regola generale - basate sul carattere personale della prestazione ovvero sull'*intuitus personae* - che giustificano, nell'art. 1722 1° c. n. 4) c.c., lo scioglimento del mandato per morte del mandante. Ciò vale a maggior ragione quando gli atti che la banca è chiamata a eseguire altro non sono che adempimenti di debiti contratti in vita dal *de cuius*. Né può dirsi che, così ragionando, non sia fatta salva l'esigenza di protezione degli eredi e della loro libertà di scegliere come amministrare il patrimonio. Infatti, non soltanto a questi è lasciata la facoltà di accettare o meno l'eredità e di optare per l'accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario; nel subentrare nella titolarità del rapporto di conto corrente, a essi è attribuito altresì il diritto potestativo di recesso, autonomamente garantito al cliente, per i rapporti a tempo indeterminato, dall'art. 120-*bis* TUB. A tale risultato è possibile pervenire, dunque, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 1833 c.c. al conto corrente ordinario.

Per le ragioni fin qui esposte, ritiene il Collegio che la tesi favorevole alla trasmissibilità del rapporto di conto corrente agli eredi sia preferibile.

Tuttavia, una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell'eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto

corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all'esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l'erede ritenga non più utili.

Al successore a qualsiasi titolo è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 c. 4 TUB). D'altro canto, è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia alla banca della morte del correntista.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: **"Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi"**.

Nel caso di specie, il decesso della correntista si verifica in data 9 luglio 2017. In data 31 luglio 2017 l'erede, attuale ricorrente, accetta l'eredità con beneficio di inventario di fronte al Tribunale competente. Il 10 agosto 2017 l'agenzia riceve dall'erede dichiarazione di decesso e richiesta di avvio di pratica successoria. La banca adempie correttamente ai suoi obblighi informativi in data 29 agosto 2017, quando rilascia lettera di consistenza, in cui afferma risultare, alla data del decesso, un conto corrente con un saldo debitore di € 7,77, un prestito personale con debito residuo di € 3.987,67, assistito da una polizza assicurativa, nonché una carta di credito. Dopo il 9 luglio 2017, vengono accreditati sul conto € 2.758,76 a titolo di stipendio. Dai successivi estratti conto emergono addebiti mensili concernenti le rate del finanziamento, le spese per invio estratto conto e per invio del documento di trasparenza, il canone del conto corrente, degli addebiti SEPA.

In nessun momento, tuttavia, l'erede, già accettante, ha manifestato la propria volontà di far cessare il rapporto contrattuale, anche dopo essere venuto a conoscenza degli addebiti gravanti mensilmente sul conto. Dopo oltre un anno, il 3 novembre 2018 il ricorrente si reca in agenzia per consegnare la dichiarazione successione e apprende che sul conto non vi è più disponibilità. Il ricorrente, invitato dalla banca ad attivare la polizza a copertura del finanziamento, dichiara di non avere ancora potuto farlo in attesa del completamento delle indagini preliminari relative alle circostanze del sinistro, essendo la documentazione sotto segreto istruttorio fino al dicembre 2018. Si determina così al reclamo (5 novembre 2018). Il cliente chiede, in particolare, che venga accertato il suo diritto alla restituzione della somma risultante dal saldo finale al 30.9.17, pari a € 2208,87, oltre interessi, con ripristino del valore nominale della provvista.

Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, il Collegio perviene alla conclusione che il rapporto di conto corrente sia rimasto in essere dopo la morte della correntista, non essendo stato esercitato il recesso da parte dell'erede. Risultano legittimi, pertanto, gli addebiti per l'invio degli estratti conto e delle comunicazioni e per i canoni per la tenuta del conto corrente. Quanto alle rate del finanziamento, non si ha in atti il relativo contratto, per cui non è dato conoscere se vi fosse una pattuizione specifica. Tuttavia, l'erede che ha accettato con beneficio di inventario, pur tenendo distinto il suo patrimonio da quello del defunto, è tenuto al pagamento dei debiti contratti in vita dal *de cuius* nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti (art. 490, 1° c. n. 2), c.c.). Legittimamente, dunque, la banca, in mancanza di una contraria disposizione dell'erede, ha imputato le rate all'attivo del conto del *de cuius*, riducendo in tal modo il debito residuo e impedendo l'accumularsi di ritardi dell'adempimento.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.